

“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II, Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70**

INTERVENTO SRA01 - ACA1 - Produzione integrata

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2025.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2025 per l'intervento SRA01 – ACA1 – produzione integrata (di seguito indicato come SRA01) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 17 giugno 2024. Con Decisione della Commissione C(2024) C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 4.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono adottati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del D.M. n. 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L'adesione ai disciplinari si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come stabilito nel PAN).

Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

L'adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo. Le finalità ambientali dell'intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 150/2012 (articolo 6, “Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”). L'intervento inoltre concorre agli obiettivi della “Direttiva Habitat” 92/43/CEE, della “Direttiva Uccelli” 2009/149/CE e del Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-27 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29/11/2021.

La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e concorrendo all'adattamento ai cambiamenti climatici. L'effetto mitigativo è riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee e inerbimento dell'interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle modalità di gestione del suolo valorizzata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia, per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull'adattamento sono riconducibili all'inerbimento e alla diversificazione delle colture. L'intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Le pratiche connesse all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti contribuiscono, inoltre, agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA01, che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA01, gli imprenditori agricoli (agricoltori singoli o associati, compresi enti pubblici gestori di aziende agricole), come definiti al paragrafo 1.1 "Beneficiari" delle "Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2025", di cui all'Allegato 1 dell'atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate "Disposizioni comuni").

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021, n. 23619 del 10/12/2021 e n. 24079 del 15/11/2023. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Per potere essere ammessi all'aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata;
- le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI.

3.1. Specifiche alle condizioni di ammissibilità

In merito alle due condizioni descritte al paragrafo 3, i termini per la presentazione della domanda di adesione al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) sono fissati al 15 maggio 2025 salvo eventuali proroghe disposte a livello nazionale. Gli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata dovranno essere rispettati in ogni caso a partire dal 1° gennaio 2025. Per le annualità successive alla prima dovranno essere rispettate le tempistiche di iscrizione annuale previste dal SQNPI o altre più restrittive definite a livello regionale.

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale limitatamente alle colture per le quali sono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale.

4. Impegni

L'intervento SRA01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. Di seguito si elencano sinteticamente gli impegni dei Disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna, alla cui lettura si rimanda per la corretta applicazione del metodo di produzione.

Lavorazioni del terreno:

In superfici con pendenza media fra il 10% e il 30% per le colture erbacee i disciplinari prevedono limitazioni della intensità delle lavorazioni (esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e lavorazioni non oltre i 30 cm di profondità ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione) e l'obbligo della realizzazione di fossi temporanei ogni 60 metri oppure idonei sistemi alternativi definiti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei DPI; per le colture arboree sono previsti obblighi di inerbimento permanente dell'interfila.

Negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, mentre per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila e all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente.

Nelle aree di pianura sulle colture arboree è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale .

Regole specifiche sono previste per l'esecuzione dei sovesci.

Avvicendamento colturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede nel quinquennio al massimo un ristoppio. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni e precisazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.

Irrigazione

Registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui e rispetto dei volumi massimi di adacquamento in funzione della tessitura del suolo, con le modalità previste dalle linee guida nazionali.

Fertilizzazione

Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno o disporre dei dati del Catalogo dei suoli regionale. Le analisi vanno eseguite prima della stesura del piano di fertilizzazione o dell'utilizzazione delle schede a dose standard. Prevedere l'esecuzione di analisi del suolo o la disponibilità del Catalogo dei suoli per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per quelle arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. Per le colture erbacee e per le colture arboree di nuovo impianto o con impianto in essere è possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente, purché non superiore ai 5 anni.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura basato sui criteri riportati nei DPI, oppure adottare le schede a dose standard definite dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per singole distribuzioni superiori a 60 kg/ha/anno e a 100 kg/ha/anno per le colture erbacee ed orticole.

Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali/territoriali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti.

Obbligo di utilizzare solo le sostanze attive ammesse dai DPI per ciascuna coltura.

Obbligo di rispettare i vincoli sul numero di trattamenti specifici per singole sostanze attive e/o per gruppi di sostanze attive indipendentemente dall'avversità.

Regolazione strumentale delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione della certificazione di regolazione strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna (secondo quanto definito dalle linee guida nazionali) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.

Scelta del materiale di moltiplicazione

È previsto quanto segue:

- colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;
- colture ortive: per le piantine impiego di materiale di categoria "Qualità CE" e presenza di "passaporto delle piante" per le sementi categoria certificata CE;
- nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato; presenza di "passaporto delle piante".

102 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI, secondo le modalità indicate nel "Manuale di compilazione delle schede di registrazione" parte integrante delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata ([Norme generali - anno 2024 - Agricoltura, caccia e pesca](#)). Qualora sia data attuazione a livello regionale all'art. 10 del D.M. n. 162 del 12/01/2015 ed al Reg. (UE) n. 2023/564, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

Le superfici assoggettate all'impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle.

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni dell'intervento SRA29 "Produzione biologica", in occasione dell'apertura di bandi dello SRA29. La possibilità di trasformazione è condizionata alla concessione quinquennale del sostegno per gli impegni dell'intervento SRA29 e determina la rinuncia all'impegno SRA01 in corso senza recupero degli importi già erogati nelle precedenti annualità.

4.1. Specifiche agli impegni

I disciplinari di produzione integrata devono essere applicati sulle superfici oggetto di impegno individuate nella domanda di sostegno. Gli stessi disciplinari sono aggiornati annualmente secondo le procedure previste dalla Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e dal D.M. n. 4890 del 8 maggio 2014 e ss.mm.ii..

È ammessa la possibilità di escludere annualmente dall'aiuto le superfici finanziate con interventi settoriali di Produzione integrata, all'interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate) come definito al paragrafo 7.1 del presente bando.

È ammessa la possibilità di escludere annualmente dall'impegno e dall'aiuto le superfici di colture annuali oggetto dell'Ecoschema 05, che dovranno attenersi agli impegni specificamente previsti da tale intervento. Al termine del periodo di impegno per Ecoschema 05 le superfici dovranno essere assoggettate nuovamente agli impegni SRA01.

È ammessa altresì la possibilità di escludere dall'impegno e dall'aiuto le superfici di colture per le quali non si dispone di Disciplinari di produzione integrata.

In tutti i casi di esclusione di superfici dall'impegno SRA01 descritti nel presente punto 4.1 dovranno essere rispettate le norme di registrazione degli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti indicate nel "Manuale di compilazione delle schede" parte integrante delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata.

Altre indicazioni specifiche relative alla ammissibilità ed alla gestione di alcune tipologie di colture e/o finalità produttive sono riportate nell'allegato A al presente bando.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento a quanto definito nel paragrafo 2 "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027" del documento "Disposizioni comuni".

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dalla SRA01 sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 1 – Zonizzazioni utilizzate per selezione e/o ammissibilità delle SRA

Aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome

Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)
Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
Aree caratterizzate da criticità ambientali		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela idrologica	12	Comuni a basso carico azoto
	13	Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)
	14	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
	15	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	16	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano
	17	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura
	18	Aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque
	19	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: azoto
	20	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici: fitofarmaci
	21	Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
	22	Zone Vulnerabili ai Fitosanitari-ZVF
Aree a prevalente tutela dell'aria	23	Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell'Aria
Aree a prevalente tutela del suolo	24	Aree a rischio di erosione della Regione Emilia-Romagna

6. Entità degli aiuti

L'entità del sostegno per ettaro di superficie sotto impegno è riportata in tabella 2.

In applicazione dell'art. 70, comma 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione, secondo quanto riportato al paragrafo 5 del documento "Disposizioni comuni".

Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi colturali e sono differenziati fra domande di tipologia "Introduzione" e "Mantenimento". Si considerano in "Introduzione" le sole domande con almeno il 50% della superficie oggetto di impegno (SOI) che non ha ricevuto aiuti per applicazione della produzione integrata del PSR 2014-2022 (TO 10.1.01) o per aiuti a superficie per applicazione produzione integrata all'interno dei Programmi operativi finanziati con l'OCM ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 nel periodo 2014-2022. Le restanti domande possono essere finanziate esclusivamente per la tipologia di sostegno "Mantenimento".

Tabella 2 - Sostegni previsti per gruppi colturali e tipologia domanda

Gruppo colturale	Sostegno annuo/ha per tipologia domanda	
	Introduzione	Mantenimento
Foraggiere	90	60
Seminativi	120	80
Barbabietola da zucchero,riso e proteolaginose	208	170
Orticole e altre annuali	310	215
Olivo*	340	235
Vite e fruttiferi minori*	450	315
Arboree principali (melo,pero, pesco e susino)	509	370

* Il castagno non è ammissibile all'aiuto in SRA01

In caso di adozione sulla medesima superficie dell'Ecoschema 04 – "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" verranno concessi, sulle superfici interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3:

Tabella 3 - Sostegni previsti per gruppi colturali e tipologia domanda in caso di cumulo con Ecoschema 04 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Gruppo colturale	Sostegno annuo/ha per tipologia domanda	
	Introduzione	Mantenimento
Foraggiere	90	60
Seminativi	94	80
Barbabietola da zucchero,riso e proteolaginose	160	160
Orticole e altre annuali	310	215
Olivo*	340	235
Vite e fruttiferi minori*	450	315
Arboree principali (melo,pero, pesco e susino)	509	370

* Il castagno non è ammissibile all'aiuto in SRA01

La riduzione prevista in tabella 3 non viene applicata in caso di rinuncia volontaria all'Ecoschema 04 comunicata entro il termine di presentazione delle rettifiche in diminuzione di ciascuna annualità.

6.1 Degressività

L'importo delle domande di sostegno e di pagamento annuali viene sottoposto a calcolo di degressività sull'importo totale richiesto in domanda, in base al seguente criterio:

- fino a 50.000 euro/anno: importo pagato al 100%;
- per la quota eccedente i primi 50.000 e fino a 75.000 euro/anno: importo ridotto all'80%;
- per la quota eccedente i 75.000 euro/anno: importo ridotto al 60%.

6.2 Massimali per cumulo con SRA19

Nel caso di sovrapposizione con intervento SRA19 (Az.1 e Az.3) non potranno essere superati i massimali di 450 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 600 Euro/ha per le colture poliennali arboree. In caso di superamento dei massimali la decurtazione viene applicata a SRA01. Le decurtazioni applicate rimangono in essere sulle annualità precedenti anche in caso di rinunce, revoche o recuperi che possono intervenire nelle annualità successive.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta agli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Ambiti territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per l'intervento SRA01 è attribuita all'Ambito territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla "Procedura operativa generale per la presentazione delle domande".

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2025 è fissata alle ore 13:00 del 28 febbraio 2025. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Dirigente dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Culturale Grafico per l'annualità 2025.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni possono essere accolte anche per superfici aderenti ai seguenti interventi:

- SRA03 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli (limitatamente a terreni con pendenza inferiore al 30%);
- SRA04 – apporto di sostanza organica nei suoli;
- SRA13 – impegni specifici gestione effluenti zootecnici;
- SRA15 – agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;

- SRA19 – riduzione impiego fitofarmaci (Az.1 e Az.3);
- SRA22 – impegni specifici risaie (Az. 1 e 2.1).

Le domande di sostegno possono essere accolte anche per superfici che dalla data di decorrenza dei nuovi impegni risultano assoggettate ai seguenti Ecoschemi:

- ECO 02 – Inerbimento delle colture arboree;
- ECO 03 – Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico;
- ECO 04 – Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (con alcune limitazioni all’importo dei sostegni riportate in tabella 3);
- ECO 05.2 – Misure specifiche per gli impollinatori (solo sulle colture arboree).

Nota: non esiste la possibilità di cumulo fra SRA01 e SRA25 (Az. 3) perché SRA01 non prevede aiuti per la coltura del castagno. Inoltre, SRA01 non è cumulabile con ECO 05.1 e con ECO 05.2 su colture non arboree, ma le superfici ritirate dalla produzione sono considerate SOI (superficie oggetto di impegno) non soggetta ad aiuto e quindi possono essere presenti sulla stessa superficie in Domanda unica e Domanda SRA01.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni sull’intervento SRA01 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Ecoschemi del PSP 2023-2027, ad eccezione di quanto precedentemente disposto in merito alla cumulabilità e di quanto indicato al paragrafo 6.2 delle “Disposizioni comuni”.

7.1 Demarcazione con interventi settoriali

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola e altri settori (patate).

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell’intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale o, in alternativa, con lo SRA01 dello sviluppo rurale.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del PSP 2023-2027, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle “Disposizioni comuni”. Le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2025) ammontano a 5.724.998 euro¹.

9. Selezione delle domande di sostegno per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento” del PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del presente intervento saranno applicati qualora i fabbisogni finanziari, desunti dalla totalità delle domande di aiuto ammissibili, superino la dotazione finanziaria del bando.

¹ Le cifre previste nei Bandi sono state approssimate all’euro rispetto alle risorse indicate nella Tabella B delle Disposizioni comuni.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

- P01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali
- P02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali;
- P03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOD);
- P04 - Domande con almeno il 50% della superficie che non ha ricevuto aiuti per applicazione della produzione integrata del PSR 2014-2022 o per applicazione della produzione integrata all'interno dei PO OCM ortofrutta ai sensi del Reg, (UE) 1308/2013 periodo 2014-2022;
- P04 bis - Annualità di prima iscrizione e certificazione al SQNPI del SIAN per le aziende che non hanno impegni in corso.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Principi/criteri di selezione		Punteggio
1	P04 Domande con almeno il 50% della superficie che non ha ricevuto aiuti per applicazione produzione integrata del PSR 2014-22 o per applicazione della produzione integrata all'interno dei Programmi operativi OCM Ortofrutta nel periodo 2014-2022 (per applicazione della produzione integrata del PSR 2014-2022 si intende l'adesione al Tipo di operazione 10.1.01; per PO OCM ortofrutta si intendono i programmi operativi finanziati con la OCM ortofrutta ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 nel periodo 2014-2022)	40
	P04bis Annualità di prima iscrizione e certificazione al SQNPI del SIAN per le aziende che non hanno impegni in corso: domande di aziende con annualità di prima iscrizione e certificazione al SQNPI del SIAN nel corso di almeno una delle annualità dal 2022 al 2024 che non hanno impegni in corso in SRA01	15
2	P01 Aree con particolari pregi ambientali (Aree Natura 2000 individuate ai sensi della Direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat"), aree comprese nella rete ecologica regionale, aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province	20
3	P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall'attività agricola:	
	a) Aree appartenenti al gruppo delle aree a prevalente tutela idrogeologica b) Aree appartenenti al gruppo delle aree a prevalente tutela dell'aria	18 2
4	P03 Entità della SOI rispetto alla SAU complessiva detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22 o per SRA01, SRA29, SRA10 e SRA26 del PSR 2023-27	5
Totale		100

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi a valenza territoriale, si procede al calcolo della SOI di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

$$(\text{punteggio di priorità}) \times (\text{ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità} / \text{ettari di superficie aziendale oggetto di impegno})$$

Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di principio di selezione c = b x a
Priorità 2.	20	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	A
Priorità 3.a	18	ha SOI priorità 3.a/ ha SOI aziendale	B
Priorità 3.b	2	ha SOI priorità 3.b/ ha SOI aziendale	B1
Priorità 4.	5	ha SOI priorità 4/ ha SAU complessiva aziendale detratta dalle superfici sotto impegno per Misura 11 e per TO 10.1.09 e 10.1.10 del PSR 2014-22 o per SRA01, SRA29, SRA10 e SRA26 del PSR 2023-27	C

Totale punteggio = A+B+B1+C

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B ed il valore della priorità 1 (come somma dei due punteggi derivanti da P04 e P04bis) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determina per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizza per un valore scalare decrescente per domanda.

Differenziazione delle posizioni ex aequo

In caso di posizioni ex aequo la differenziazione si basa sulla maggiore SOI in domanda.

Si agisce operativamente ordinando in modo decrescente in base alla SOI le domande che risultano a pari merito. Si procede poi alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione è effettuato dagli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti. Ogni Ambito territoriale provvede:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal CoPSR 2023-2027 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie finalizzate all'ammissibilità inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione sul Sistema Informativo SIAG di AGREA;
- d) all'approvazione:

- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume, entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali verrà assunta formale concessione. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con il numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

I responsabili di procedimento di ciascun Ambito territoriale dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento sono indicati nell'Allegato 9 alla deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. Domande di pagamento

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Gli Ambiti territoriali dei Settori Agricoltura, caccia e pesca competenti provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse a impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle “Disposizioni comuni”.

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici sono ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni”;
- per casi di forza maggiore e circostanze eccezionali dall’art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall’art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle “Disposizioni comuni”.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- dal Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024 “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;

- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

L'intervento SRA01 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati così come definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA01 è inoltre assoggettato al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno” delle “Disposizioni comuni”.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3

può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA01 devono comunicare per iscritto all'Ambito territoriale del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

17. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

- ALLEGATO A: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI COLTURE/FINALITÀ PRODUTTIVE IN AMBITO SRA01

1) Colture in secondo raccolto

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due o più colture sulla stessa superficie. Tali colture non sono ammissibili agli aiuti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata (se disponibili) e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la successione colturale, secondo quanto previsto dai DPI.

2) Finalità produttive particolari (colture da seme, ecc.)

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, alcune tipologie di vivai riconducibili alle colture ordinarie, ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia, in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto utilizzando, se disponibili, specifici codici che individuano le colture come non soggette ad aiuto in quanto non disciplinate con DPI, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso ed adottando le norme previste al punto 4) del presente allegato al bando.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dai DPI, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso, pertanto, non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Alcune colture da seme (se con specifico DPI) e la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui al presente bando.

3) Colture in consociazione e sovesci

Non è ammessa la coltura in consociazione fatto salvo quanto previsto per le colture a perdere previste in applicazione dell'ECO05 su colture arboree o altre oggetto di specifica deroga.

Gli appezzamenti di seminativi che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

È ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno essere oggetto di raccolta a meno che non ricadano nel caso previsto al punto 1) del presente allegato al bando.

4) Superfici non oggetto di aiuto

Alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di sostegno ma **non ammissibili** ad aiuto in quanto ricadenti in una delle seguenti categorie:

- investite a colture per le quali non sono approvati i DPI,
- ritirate dalla produzione (anche ECO 5.1 e ECO 5.2 su colture non arboree),
- colture finanziate con i programmi operativi degli interventi settoriali del settore ortofrutticolo, della patata e dell'olivo,
- superfici oggetto di sperimentazione,

si applicano comunque le norme di condizionalità e gli eventuali ulteriori requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitofarmaci. È inoltre richiesta la registrazione delle operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione secondo quanto indicato nei "Manuali di compilazione delle schede di registrazione" allegati alle Norme generali dei DPI.

5) Superfici fuori impegno.

Alle superfici aziendali non impegnate per la SRA01 si applicano le norme di condizionalità e gli eventuali ulteriori requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitofarmaci. Allo scopo di rendere possibile la verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti globalmente impiegati in azienda, gli impieghi riferiti alle colture fuori impegno devono obbligatoriamente essere registrati su una scheda analoga a quella di coltura. Nel caso l'azienda sia dotata di più magazzini, e qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di corpi separati oggetto di impegno e un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di quelli non oggetto di impegno, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto di impegno non è richiesta la tenuta e la registrazione delle schede di autocertificazione. In questo caso dovrà essere garantita la disponibilità della documentazione amministrativa su cui viene attestata la destinazione e movimentazione dei prodotti necessaria alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti.